

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/803 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 maggio 2017**  
**che modifica il regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione relativo alla classificazione di**  
**talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione di talune merci.
- (2) Il punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione <sup>(3)</sup> classifica una massa bianca pastosa denominata «creamed coconut», in genere utilizzata per la preparazione in cucina di salse e altri prodotti alimentari e ottenuta per triturazione fine di noce di cocco e pastorizzata, nella voce 2008 della nomenclatura combinata come frutta a guscio, altrimenti preparata, non nominata né compresa altrove. La classificazione del prodotto nella voce 0801 della nomenclatura combinata era stata esclusa in quanto la pastorizzazione non era consentita nel capitolo 8.
- (3) La nomenclatura combinata, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87, è basata sul sistema internazionale armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), adottato dalla convenzione internazionale conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983 e approvato a nome dell'Unione con la decisione 87/369/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (4) Nel 1992 è stata introdotta nel sistema armonizzato la nota 3 a) del capitolo 8. Essa autorizza un trattamento termico moderato per migliorare la conservazione o la stabilità della frutta a guscio secca di tale capitolo. In base ai documenti storici del sistema armonizzato, il termine «pastorizzazione» inizialmente proposto nel testo di tale nota è stato alla fine sostituito dall'espressione più generica «trattamento termico moderato». Le note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea <sup>(5)</sup> relative al capitolo 8 hanno precisato, a livello dell'Unione, che la pastorizzazione è fra l'altro ammissibile per la frutta e la frutta a guscio secche di tale capitolo.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 316/91 della Commissione, del 7 febbraio 1991, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GUL 37 del 9.2.1991, pag. 25).

<sup>(4)</sup> Decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987, relativa alla conclusione della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e il relativo protocollo di emendamento (GU L 198 del 20.7.1987, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU C 214 del 30.6.2015, pag. 4.

